

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione Liguria riconosce e valorizza i lavoratori frontalieri liguri e, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, favorisce azioni ed interventi finalizzati alla loro tutela e promozione sociale.
2. Ai fini della presente legge si definiscono lavoratori frontalieri liguri coloro che risiedono in Liguria ed esercitano in via continuativa un'attività lavorativa subordinata o autonoma all'estero in paesi di frontiera o limitrofi.

Articolo 2
(Azione regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione Liguria interviene per:
 - a) promuovere attività di studio e analisi del fenomeno in Liguria e delle problematiche che interessano i lavoratori frontalieri liguri finalizzate a supportare le politiche regionale in materia;
 - b) promuovere iniziative di cooperazione transfrontaliera in armonia con le strategie di sviluppo e di coesione economica regionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
 - c) promuovere iniziative tese a favorire l'inserimento dei lavoratori frontalieri nel contesto lavorativo nello Stato estero anche attraverso interventi formativi mirati;
 - d) promuovere l'istituzione e il potenziamento, nell'ambito del territorio regionale, di servizi sociali a favore dei lavoratori frontalieri per le zone dove il fenomeno assume particolare rilevanza;
 - e) promuovere la rappresentanza degli interessi dei lavoratori frontalieri presso le Istituzioni e organizzazioni italiane e straniere anche tramite la stipula di convenzioni e protocolli di intesa, nei casi e con le procedure previsti dalla vigente disciplina in materia;
 - f) concedere contributi alle associazioni dei lavoratori frontalieri per il sostegno di attività di promozione sociale e culturale;
 - g) favorire e promuovere, tramite azioni di impulso presso le istituzioni competenti, l'assunzione di iniziative opportune e necessarie per la tutela dei lavoratori frontalieri e per lo sviluppo di rapporti fondati su cooperazione e reciprocità e sul principio di non discriminazione.

Articolo 3
(Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, è istituita la Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri - di seguito Consulta - composta da:
 - a) l'Assessore regionale competente per materia in qualità di Presidente o suo delegato;
 - b) quattro rappresentanti designati dalle Associazioni dei frontalieri iscritte nell'elenco di cui all'articolo 7;
 - c) due esperti in materia di frontalierato designati dalla Giunta regionale;
 - d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del Lavoro della provincia di Imperia;
 - e) un rappresentante per le tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
 - f) un rappresentante designato dall'ANCI Liguria;
 - g) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona.

2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale.
3. Qualora entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta della Struttura regionale competente non pervengano le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina della Consulta, purché siano stati individuati la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso la Consulta è integrata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale col pervenire delle designazioni mancanti.

Articolo 4 (Funzionamento della Consulta)

1. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Alle sedute della Consulta possono essere invitati, senza diritto di voto, funzionari di pubbliche amministrazioni o di altri organismi aventi competenze specifiche in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno e, su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti, qualora vi siano argomenti di trattare.
4. I membri della Consulta svolgono la propria attività a titolo gratuito e senza rimborso spese.
5. La Consulta adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.
6. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla competente Struttura regionale.

Articolo 5 (Compiti della Consulta)

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime pareri e formula proposte relativamente alle attività in materia di frontalierato di cui all'articolo 2, anche con riferimento alla predisposizione del Programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6;
 - b) esprime il parere sul Programma annuale degli interventi, monitorandone altresì l'attuazione operativa;
 - c) promuove e collabora ad iniziative di studio e di ricerca in materia di frontalierato;
 - d) fornisce pareri su questioni concernenti la materia di cui alla presente legge sottoposte dalla Giunta regionale;
 - e) formula proposte ed esprime pareri sulla promozione di forme di collaborazione con istituzioni ed organismi italiani e stranieri nel rispetto della vigente disciplina nazionale ed europea in materia.

Articolo 6 (Programma annuale degli interventi)

1. Il Programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 3, individua le priorità dell'azione regionale di cui all'articolo 2 ed indica le attività e gli interventi in materia di frontalierato, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Il Programma stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera f).

Articolo 7

(Elenco delle Associazioni dei lavoratori frontalieri liguri)

1. È istituito l'elenco delle Associazioni dei lavoratori frontalieri liguri presso la Struttura regionale competente, che ne cura annualmente l'aggiornamento.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

Articolo 8
(Norma transitoria)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva la delibera di cui al comma 2 dell'articolo 7.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina la Consulta di cui all'articolo 3.

Articolo 9
(Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 (Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione))

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1993 n. 27 (Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione) è abrogato.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/1993 le parole “i frontalieri e” sono soppresse.
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è abrogata.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 27/1993 le parole “, dei frontalieri” sono soppresse.
4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 è abrogata.
5. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/1993 le parole “e dei frontalieri” sono soppresse.
6. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/1993 le parole “ed i frontalieri” sono soppresse.

Articolo 10
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, nello Stato di Previsione della Spesa del Bilancio 2019-2021, esercizio 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 19 “Relazioni internazionali” Programma 1 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 11
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti in termini di riconoscimento e valorizzazione dei lavoratori frontalieri liguri, con le modalità e nei termini stabiliti nei commi seguenti.
2. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi della Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri di cui all'articolo 3, presenta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto sull'attività svolta alla Commissione consiliare competente in materia di verifica dell'attuazione delle leggi ed entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza biennale, una relazione al Consiglio regionale - Assemblea legislativa.
3. Tale relazione fornisce risposte documentate in merito a:
 - a) le iniziative promosse per diffondere la conoscenza dei benefici previsti dalla legge, gli eventi finalizzati al sostegno di attività di promozione sociale e culturale e le iniziative di cooperazione transfrontaliera;
 - b) le attività svolte dalla Consulta regionale per i lavoratori frontalieri liguri;
 - c) le iniziative di formazione per i lavoratori frontalieri e le relative modalità di svolgimento;
 - d) le iniziative di studio e ricerca a titolo di osservatorio del fenomeno frontalieri;
 - e) i controlli effettuati sull'effettivo utilizzo dei contributi secondo le modalità stabilite dal Programma degli interventi di cui all'articolo 6 da parte dei beneficiari;
 - f) il numero di beneficiari diretti e indiretti rispetto a quelli potenziali e i risultati in termini di valorizzazione lavorativa dei frontalieri raggiunti dai benefici di cui alla presente legge;
 - g) le criticità riscontrate nell'attuazione della legge;
 - h) ulteriori esigenze emerse in fase di attuazione della legge.
4. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.